II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare, dal 6 gennaio 1987 al 5 gennaio 1988, l'accordo di cooperazione nel settore della pesca concluso con il governo della Repubblica islamica di Mauritania

(86/640/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 6 gennaio 1984 il governo della Repubblica portoghese ha concluso con il governo della Repubblica islamica di Mauritania un accordo di cooperazione nel settore della pesca per un periodo di tre anni e che tale accordo è tacitamente rinnovabile per successivi periodi di un anno;

considerando che, a norma dell'articolo 354, paragrafo 2, dell'atto di adesione, i diritti e obbligazioni derivanti per la Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo nel quale le disposizioni degli accordi sono provvisioramente mantenute;

considerando che, a norma dell'articolo 354, paragrafo 3, dell'atto di adesione, prima della scadenza degli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica portoghese con paesi terzi, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga dei medesimi;

considerando che, in attesa della conclusione di un accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania, è interesse della Comunità autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare per un altro anno il suddetto accordo di cooperazione, onde evitare che i pescherecci comunitari interessati debbano interrompere le proprie attività,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare dal 6 gennaio 1987 al 5 gennaio 1988 l'accordo di cooperazione nel settore della pesca da essa concluso il 6 gennaio 1984 con la Repubblica islamica di Mauritania.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW